

La Costituzione della Repubblica Italiana
Le norme che riguardano l'elezione del Presidente della Repubblica

(estratto)

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica .

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti (1).

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra (2).

(1) Vedi art. 77, comma secondo. Vedi, anche, artt. 34, secondo comma, e 35 Reg. Senato ed art. 14, secondo comma, Reg. Camera.

(2) Vedi, anche, art. 45, comma primo, Reg. Camera.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione (1).

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza (2), la legge è promulgata nel termine da essa stabilito .

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

(1) Vedi artt. 74, 87, comma quinto, e 138, comma secondo.

(2) Vedi art. 72, comma secondo.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere

(1) chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata .

(1) Vedi art. 87, comma secondo.

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri (1).

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione (2) eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze (3). La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

(1) Vedi artt. 55, comma secondo, e 85.

(2) Vedi art. 85, comma secondo.

(3) Vedi II disp. trans. fin.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici .

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati (1) convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali (2), per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica .

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove (3). Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica .

(1) Vedi art. 63, comma secondo.

(2) Vedi art. 83, comma secondo.

(3) Vedi art. 61, comma primo.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato .

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati (1) indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione (2) .

(1) Vedi art. 63, comma secondo.

(2) Vedi art. 85, comma terzo.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere (1).

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (2).

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (3).

Promulga le leggi (4) ed emana i decreti aventi valore di legge (5) e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (6).

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (7).

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (8).

Presiede il Consiglio superiore della magistratura (9).

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (10) .

(1) Vedi anche art. 74, comma primo.

(2) Vedi art. 61, comma primo.

(3) Vedi art. 71, comma primo.

(4) Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.

(5) Vedi artt. 76 e 77.

(6) Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.

(7) Vedi art. 80.

(8) Vedi art. 78.

(9) Vedi art. 104, comma secondo.

(10) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1) .

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 4 novembre 1991, n. 1 (Gazz. Uff. 8 novembre 1991, n. 262).

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo (1) e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri .

(1) Vedi artt. 76 e 77.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune (1), a maggioranza assoluta dei suoi membri (2).

(1) Vedi art. 55, comma secondo.

(2) Vedi artt. 134 e 135, comma sesto. Vedi, anche, artt. 12, 13 e 15, L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1 e L. 25 gennaio 1962, n. 20, nonché il Reg. parlamentare per i procedimenti di accusa.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune (1).

(1) Vedi art. 55, comma secondo.

TITOLO III
Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei ministri.

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri .

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura (1) è presieduto dal Presidente della Repubblica (2).

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune (3) tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

(1) Vedi gli artt. 105, 106, comma terzo, 107, comma primo.

(2) Vedi l'art. 87, comma decimo.

(3) Vedi l'art. 55, secondo comma.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (1).

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (2).

(1) Vedi, anche, la lettera e) del comma 1 dell'art. 17, L. 5 maggio 2009, n. 42.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1.

TITOLO VI

Garanzie costituzionali

Sezione I - La Corte costituzionale .

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge (1), dello Stato e delle Regioni (2);
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione (3) (4).

(1) Vedi artt. 76 e 77.

(2) Vedi art. 127.

(3) Vedi artt. 90 e 96.

(4) Alinea così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune (1) e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge (2).

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (3) .

(1) Vedi art. 55, comma secondo. Vedi anche il Reg. parlamentare per i procedimenti d'accusa.

(2) Vedi anche art. 84, comma secondo.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. Cost. 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

NOTA

Come si evince dalla lettura delle norme sopraccitate, il procedimento di elezione, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, richiedendo inizialmente il necessario consenso dei due terzi del collegio elettorale, intende garantire all'eletto la più ampia legittimazione democratica; peraltro, per le votazioni successive alla terza, il Legislatore ha ritenuto sufficiente la maggioranza assoluta dei suffragi.

Il collegio presidenziale è composto da tutti i parlamentari (630 deputati più 315 senatori), dagli eventuali senatori a vita (a tutt'oggi in numero di quattro) e dai delegati regionali (tre per regione più uno per la Valle d'Aosta) per un totale di 1007 elettori.